



D06 - Sospensione/riduzione dal lavoro

ANNO DI COMPETENZA: 2019

DESTINATARI SERVIZIO: Dipendenti

Contributo ai lavoratori per la sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro in caso di temporanea crisi aziendali secondo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del DLgs 148/2015 e dagli Accordi interconfederali regionali veneti (27/04/2016, 29/07/2016, 24/03/2017, 09/10/2017, 10/01/2019) che disciplinano per i dipendenti artigiani le modalità di accesso al Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (FSBA). L'anno di competenza è l'anno in cui ha inizio il periodo di Sospensione previsto nell'Accordo.

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE

- Nel caso di **temporanea crisi aziendale o di mercato**, la domanda D06 va presentata esclusivamente a fronte di un Accordo sindacale di sospensione. L'Accordo sindacale deve essere siglato preferibilmente utilizzando modulistica predisposta da Ebav (vedi allegati): in caso diverso il testo dell'Accordo deve mantenere le caratteristiche di base della modulistica standard. A fronte di ogni nuovo Accordo sindacale (ivi compreso il prolungamento di una sospensione) il dipendente deve presentare una nuova domanda D06 presso uno sportello EBAV delle Organizzazioni Sindacali
- Nel caso di **evento climatico** che ha determinato una temporanea sospensione del lavoro, la domanda D06 va presentata allegando la Dichiarazione consegnata al lavoratore dall'azienda. La Dichiarazione deve essere compilata utilizzando modulistica predisposta da Ebav (vedi allegati). Sempre nel caso di evento climatico la Dichiarazione di sospensione è riferibile a un solo specifico mese: il dipendente deve presentare una nuova domanda D06 presso uno sportello EBAV delle Organizzazioni Sindacali per ogni eventuale diverso mese per cui viene dichiarato

l'evento climatico.

Il nominativo del lavoratore richiedente il contributo deve risultare nell'Accordo sindacale di sospensione o nella Dichiarazione di Evento climatico. Nel caso di lavoratore a Domicilio, utilizzare il Servizio Ebav D06d.

RENDICONTAZIONI MENSILI DI SOSPENSIONE

Ogni azienda **deve**

- presentare attraverso il PORTALE FSBA una domanda Sospensione/Riduzione per tutti i dipendenti presenti nell'Accordo Sindacale (ATTENZIONE a termini di scadenza previsti)
- indicare, sempre attraverso il PORTALE FSBA, i dati relativi alle presenze/assenze mensili secondo le regole previste da FSBA stesso (www.fondofsba.it).

Informazioni relative all'accesso al PORTALE FSBA e CONTRIBUZIONE CORRELATA: [vai a scheda EBAV](#).

TEMPISTICA DI PAGAMENTO:

I contributi vengono erogati unicamente tramite accredito in c/c bancario.

Il pagamento avviene a seguito del completamento da parte dell'azienda delle procedure previste nel Portale FSBA: presentazione Domanda iniziale da parte dell'azienda e comunicazione, sempre da parte dell'azienda delle rendicontazioni mensili di presenza/assenza.

TRATTAMENTO FISCALE:

Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell'anno di erogazione dello stesso in quanto trattasi di reddito da lavoro dipendente o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

La "Certificazione Unica" (ex CUD) verrà inviata al percipiente entro i termini di legge.

ATTENZIONE: l'applicazione delle ritenute e la documentazione fiscale "Certificazione Unica" sono di competenza di FSBA.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

- Accordo sindacale di sospensione (per Crisi azienda / mercato)
- Dichiarazione di sospensione (per Eventi climatici)

MODULISTICA: Allegato 1 - Accordo sindacale di sospensione - Assegno ordinario, Allegato 2 - Accordo sindacale di sospensione - Assegno di solidarietà, Allegato 3 - Dichiarazione di sospensione - Assegno ordinario per Eventi climatici, Modulo D06-FSBA,